

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

29 aprile 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Patente di guida – Mutuo riconoscimento – Ritiro della patente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio – Apposizione di una menzione sulla patente di guida indicante la sua assenza di validità nel territorio di tale Stato membro»

Nella causa C-56/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg, Germania), con decisione del 30 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2020, nel procedimento

AR

contro

Stadt Pforzheim,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per AR, da B. Ehrle, Rechtsanwalt;
- per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e M. Winkler-Unger, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da R. Pethke e N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18), come modificata dalla direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011 (GU 2011, L 314, pag. 31) (in prosieguo: la «direttiva 2006/126»).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra AR, cittadino austriaco titolare di una patente di guida rilasciata in Austria, e la Stadt Pforzheim (città di Pforzheim, Germania), in merito all'apposizione sulla sua patente austriaca, da parte delle competenti autorità tedesche, di una menzione recante il divieto di guidare nel territorio tedesco.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 Il considerando 4 della direttiva 2006/126 enuncia quanto segue:

«Onde evitare che il modello unico di patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai 110 già in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rilasciare tale modello unico a tutti i titolari di patente».
- 4 Il considerando 16 di tale direttiva è così formulato:

«Il modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE [del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU 1991, L 237, pag. 1),] dovrebbe essere sostituito da un modello unico in formato tessera plastificata. (...)».
- 5 L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi dispone quanto segue:

«Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida».
- 6 Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2006/126:

«1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

2. Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio».
- 7 L'articolo 7 della direttiva di cui trattasi prevede quanto segue:

«1. Il rilascio della patente di guida è subordinat[o]:

- a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

(...)

- e) alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

(...)

3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:

- a) al continuo rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; e
- b) all'esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi.

(...)».

8 L'articolo 11 di tale direttiva è formulato come segue:

«1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

(...)

4. Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere, a una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel proprio territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro.

5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro

possesto o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

(...)».

9 Ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della direttiva 2006/126:

«Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la person[a] e il luogo in cui essa abita».

10 L'articolo 15 di tale direttiva dispone quanto segue:

«Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa».

11 L'allegato I della direttiva di cui trattasi, rubricato «Disposizioni relative al modello UE di patente di guida», al suo punto 3 prevede quanto segue:

«La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

- a) la dicitura “patente di guida” stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
- b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
- c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

(...)

La pagina 2 contiene:

a) [...]

13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;

14. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale;

l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

(...)).

- 12 Il punto 4, lettera a), del suddetto allegato così dispone:

«Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato [abbia] preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario».

Diritto tedesco

- 13 L'articolo 3 dello Straßenverkehrsgesetz (legge sulla circolazione stradale; in prosieguo: lo «StVG») stabilisce quanto segue:

«(1) Qualora consti che una persona è inidonea o priva della capacità di guidare veicoli a motore, l'autorità competente per il rilascio della patente di guida deve ritirarle la patente di guida. Nel caso di una patente di guida estera, il ritiro – anche qualora si verifichi in base ad altre disposizioni – ha l'effetto di un diniego del riconoscimento del diritto di utilizzare tale autorizzazione alla guida nel territorio nazionale. (...)

(2) Il ritiro fa venir meno l'autorizzazione alla guida. Nel caso di una patente di guida estera, essa fa venir meno il diritto di guidare veicoli a motore nel territorio nazionale. Dopo il ritiro, la patente di guida deve essere consegnata all'autorità competente per il rilascio della patente di guida oppure deve essere presentata a quest'ultima ai fini dell'iscrizione della decisione di ritiro (...).

- 14 L'articolo 46 della Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr – Fahrerlaubnis-Verordnung (regolamento relativo all'abilitazione delle persone alla guida di veicoli su strada – regolamento sulla patente di guida), del 13 dicembre 2010 (BGBl. 2010 I, pag. 1980), nel testo applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «FeV»), ha il seguente tenore:

«(1) Se il titolare di una patente di guida risulta inidoneo alla guida di veicoli a motore, l'autorità competente per il rilascio della patente di guida deve ritirargli la patente. (...)

(...)

5) Nel caso di una patente di guida estera, il ritiro ha l'effetto di un diniego del riconoscimento del diritto di utilizzare tale autorizzazione alla guida nel territorio nazionale.

6) Il ritiro fa venir meno l'autorizzazione alla guida. Nel caso di una patente di guida estera, essa fa venir meno il diritto di guidare veicoli a motore nel territorio nazionale».

- 15 L'articolo 47 della FeV è così formulato:

«(1) Dopo il ritiro, le patenti di guida nazionali ed internazionali rilasciate da un'amministrazione tedesca devono essere restituite senza indugio all'amministrazione che ha adottato la decisione oppure, in caso di limitazioni o condizioni, esserle presentate ai fini dell'iscrizione di queste ultime. (...)

(2) Dopo il ritiro o la constatazione della mancanza di diritto di guidare, o in caso di limitazioni o condizioni, le patenti di guida estere e internazionali rilasciate all'estero devono essere presentate senza indugio all'amministrazione che ha adottato la decisione (...). In seguito al ritiro o alla constatazione della mancanza di diritto di guidare, viene indicato nella patente di guida che l'interessato non può avvalersi dell'autorizzazione alla guida nel territorio nazionale. Tale indicazione consiste, in linea generale, nell'apporre una "D" rossa barrata da un trattino obliquo in uno spazio riservato della patente di guida, vale a dire, per quanto riguarda una scheda di patente di guida dell'Unione europea, nella casella 13, e, per le patenti di guida internazionali, a compilare il modulo previsto a tal fine. In caso di limitazioni o condizioni, queste ultime sono iscritte nella patente di guida. L'autorità che ha adottato la decisione informa l'autorità che ha rilasciato la patente di guida, tramite il Kraftfahrt-Bundesamt (Ufficio federale della motorizzazione civile, Germania), del diniego di riconoscimento del diritto di guidare o della constatazione della mancanza di diritto di guidare all'interno della Germania (...).

Procedimento principale e questione pregiudiziale

- 16 AR è un cittadino austriaco la cui residenza normale, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della direttiva 2006/126, è ubicata in Austria. Il 29 agosto 2008 ha ottenuto in Austria una patente di guida per le categorie A e B.
- 17 Con decisione del 10 agosto 2015, l'autorità competente in materia di patenti di guida del comune di Pforzheim ha ritirato ad AR l'autorizzazione alla guida nel territorio tedesco, con la motivazione che, il 26 giugno 2014, aveva guidato un veicolo in Germania sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tale autorità gli ha altresì ingiunto di presentare con urgenza la sua patente di guida austriaca affinché l'invalidità di tale patente per la Repubblica federale di Germania fosse indicata su tale documento mediante l'apposizione di una «D» rossa barrata da un trattino obliquo. Con la medesima decisione, essa ha disposto l'immediata esecuzione di tali misure, pena, in caso di inosservanza dell'obbligo di presentazione della sua patente di guida entro il 28 agosto 2015, il sequestro temporaneo di quest'ultima, precisando che le sarebbe stata restituita dopo l'apposizione della menzione che la invalidava per il territorio tedesco.
- 18 Avverso detta decisione, AR ha presentato un reclamo e, successivamente, un ricorso giurisdizionale, entrambi respinti. Egli ha poi interposto appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi al Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg, Germania), contestando la decisione del 10 agosto 2015 nella parte in cui, da un lato, gli ingiunge di presentare la sua patente di guida ai fini dell'apposizione di una menzione dell'invalidità di quest'ultima per il territorio tedesco e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di tale obbligo di presentazione mediante il sequestro temporaneo di detta patente. Tale decisione è, quindi, diventata definitiva nella parte in cui riguarda il rifiuto di riconoscere, nel territorio della Repubblica federale di Germania, la validità dell'autorizzazione alla guida basata sulla patente di guida austriaca.
- 19 A sostegno del suo ricorso, AR fa valere, in sostanza, che, conformemente alla direttiva 2006/126, il rilascio e ogni successiva modifica della patente di guida rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro di residenza normale del titolare di tale patente, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della medesima direttiva. Nessuna competenza sarebbe attribuita a detto titolo allo Stato membro di soggiorno temporaneo del titolare, e, in particolare, tale Stato membro non potrebbe apporre sulla patente di guida menzioni, quale un'indicazione recante divieto di guidare. AR ritiene, infatti, che una simile competenza contrasterebbe con il

principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida e con l'obiettivo di detta direttiva consistente nel creare un modello unico di patente di guida nell'Unione europea.

- 20 Egli sostiene, inoltre, che anche dalla formulazione e dal contesto delle disposizioni dell'allegato I, punti 3 e 4, lettera a), della direttiva 2006/126 risulta che soltanto lo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida può iscrivere menzioni sulla stessa. Allo stesso modo, le disposizioni dettagliate relative alle misure di protezione contro la falsificazione della patente di guida in formato tessera plastificata, previste in particolare all'articolo 3 e all'allegato I, punti 1 e 2, di tale direttiva, escluderebbero, tenuto conto del loro senso e della loro finalità, che i dati della tessera plastificata protetta contro la falsificazione possano essere modificati, mediante l'inserimento di altri dati in modo duraturo oppure in forma di autoadesivo (che può essere facilmente rimosso), da parte dello Stato membro di soggiorno temporaneo. Occorrerebbe altresì tener conto del fatto che, in forza di tale direttiva, la casella 13 della patente di guida è riservata alle iscrizioni effettuate dallo Stato membro di rilascio della patente e che un'indicazione iscritta da tale Stato membro non può essere semplicemente «ricoperta» da un'altra.
- 21 AR sostiene inoltre che l'esecuzione dell'obbligo di presentare la sua patente di guida affinché vi sia apposta una menzione che la invalida per il territorio tedesco lederebbe la sua libertà di circolazione e potrebbe successivamente comportare in concreto importanti problemi di trasparenza, ad esempio, nell'ipotesi in cui, durante un controllo stradale in un altro Stato membro, le forze dell'ordine non fossero a conoscenza della natura di un'iscrizione figurante sulla tessera di patente di guida dell'Unione, il che potrebbe suscitare confusione. A causa di tali vincoli ed inconvenienti, una regola espressa sarebbe stata al riguardo necessaria nella direttiva 2006/126.
- 22 Secondo AR, la direttiva 2006/126 prevede che solo lo Stato membro di rilascio competente o lo Stato membro ospitante possano, attraverso la reciproca assistenza di cui all'articolo 15 di quest'ultima, procedere ad una siffatta iscrizione sulla patente di guida e rilasciare un nuovo titolo di patente di guida.
- 23 Sarebbe peraltro agevole per lo Stato membro di soggiorno temporaneo verificare per via elettronica, in caso di controllo stradale sul suo territorio, se l'interessato sia autorizzato a guidare un veicolo a motore su tale territorio.
- 24 La città di Pforzheim sostiene, dal canto suo, in sostanza, che la direttiva 2006/126, non attribuendo allo Stato membro di soggiorno temporaneo competenza ad apporre menzioni su una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, successivamente ad una decisione di diniego di riconoscimento della validità di tale patente nel territorio del primo Stato membro, presenta una lacuna normativa che dovrebbe essere colmata applicando per analogia allo Stato membro di soggiorno temporaneo le disposizioni di tale direttiva relative allo Stato membro di residenza normale.
- 25 Essa ritiene che l'interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza del 23 aprile 2015, Aykul (C-260/13, EU:C:2015:257), secondo cui lo Stato membro di soggiorno temporaneo del titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro dispone, in talune circostanze, del diritto di rifiutare di riconoscere la validità di tale patente, sia trasponibile alla situazione di cui è causa nel procedimento principale. Secondo tale giurisprudenza, lo Stato membro di soggiorno temporaneo dovrebbe inoltre poter disporre della facoltà di adottare misure relative alla gestione della patente, come l'apposizione di indicazioni. Si tratterebbe di una misura indispensabile, che rivestirebbe una grande importanza per l'esecuzione effettiva di una

decisione di diniego del riconoscimento della validità della patente di guida estera, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126. Le autorità di controllo dovrebbero essere in grado di verificare in modo completo e immediato, in occasione di un controllo, lo stato dell'autorizzazione alla guida del titolare della patente.

- 26 Pertanto, dato che la direttiva 2006/126 consente allo Stato membro di residenza del titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro di far figurare, in caso di decisione di diniego del riconoscimento della validità di tale patente, la corrispondente menzione di divieto di guida su detta patente, sotto forma, ad esempio, di un autoadesivo, tale provvedimento relativo alla gestione delle patenti dovrebbe essere ammesso anche laddove il titolare della patente di guida oggetto di una siffatta decisione di diniego del riconoscimento non abbia la propria residenza nello Stato membro in cui è stato controllato.
- 27 Inoltre, poiché detta direttiva prevede la possibilità per lo Stato membro ospitante, ai sensi dell'allegato I, punto 3, terza frase, lettera a), punto 13, e punto 4, lettera a), della direttiva 2006/126, di modificare la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, una siffatta modifica, segnatamente mediante l'apposizione di un autoadesivo, non sarebbe contraria alle disposizioni relative alla protezione contro la falsificazione.
- 28 Infine, la città di Pforzheim sottolinea che, avendo AR stesso causato, con il suo comportamento, l'apposizione dell'indicazione che lo priva del diritto di guidare in Germania, si deve respingere la sua affermazione relativa all'effetto stigmatizzante di tale indicazione, tenuto conto dell'obiettivo perseguito da quest'ultima, consistente nel preservare la sicurezza della circolazione stradale.
- 29 Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se uno Stato membro che, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 23 aprile 2015, Aykul (C-260/13, EU:C:2015:257), abbia adottato una decisione di diniego del riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, in forza dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, a causa dell'infrazione commessa dal titolare di tale patente nel suo territorio in un momento successivo al rilascio di detta patente, sia altresì autorizzato a far figurare su questa stessa patente una menzione recante il divieto di guidare sul suo territorio, qualora tale titolare non vi abbia stabilito la sua residenza normale ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva.
- 30 Alla luce di tali circostanze, il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell'Unione, in particolare la direttiva [2006/126], osti a normative di diritto nazionale secondo le quali, a seguito di una decisione di diniego di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE, la patente straniera in formato tessera europeo di un soggetto che non abbia la sua residenza normale sul territorio nazionale deve essere presentata senza indugio all'autorità nazionale che ha adottato la decisione affinché questa possa apporre sulla patente l'annotazione dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale; di norma tale annotazione avviene, sulla patente di guida in formato tessera europeo, applicando una «D» rossa barrata nella casella 13 (per esempio, sotto forma di adesivo)».

Sulla questione pregiudiziale

- 31 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2006/126 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro che abbia adottato, in forza dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, una decisione che rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro a causa di un'infrazione, commessa dal suo titolare in occasione di un soggiorno temporaneo nel territorio del primo Stato membro in un momento successivo al rilascio di tale patente, apponga altresì su detta patente una menzione recante il divieto, per tale titolare, di guidare nel suddetto territorio, allorché il medesimo titolare non abbia stabilito la sua residenza normale, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della stessa direttiva, nel territorio di quest'ultimo.
- 32 A tal riguardo, occorre ricordare che, al punto 71 della sentenza del 23 aprile 2015, Aykul (C260/13, EU:C:2015:257), la Corte ha dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un'infrazione che il titolare di quest'ultima ha commesso in detto territorio in un momento successivo al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l'inidoneità alla guida di veicoli a motore.
- 33 Risulta inoltre dai punti 59 e 60 di tale sentenza che lo Stato membro di residenza normale è autorizzato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, il quale corrisponde all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/439, che è stata sostituita dalla direttiva 2006/126, ad adottare misure di restrizione, sospensione, ritiro o annullamento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, le quali producono i loro effetti in tutti gli Stati membri. Per contro, l'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 consente allo Stato membro che non sia lo Stato membro di residenza unicamente di adottare, in forza della propria normativa nazionale e a motivo dell'infrazione commessa nel suo territorio dal titolare di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro, misure la cui portata sia circoscritta a tale territorio e il cui effetto sia limitato al rifiuto di riconoscere, in quest'ultimo, la validità di detta patente.
- 34 Di conseguenza, la direttiva 2006/126 non osta a che uno Stato membro di soggiorno temporaneo, quale la Repubblica federale di Germania nella causa principale, neghi, sulla base di una normativa nazionale come quella prevista all'articolo 3, paragrafo 1, dello StVG ed all'articolo 46, paragrafo 6, della FeV, il riconoscimento del diritto di utilizzare la patente di guida rilasciata a una persona da un altro Stato membro, facendo cessare il diritto di tale persona di guidare veicoli a motore nel territorio nazionale. Tuttavia, lo Stato membro di soggiorno temporaneo non può, su tale base, apporre su una simile patente di guida – il cui modello, come risulta dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 letto alla luce del considerando 16 di quest'ultima, è armonizzato, in formato tessera plastificata, da detta direttiva 2006/126 – una menzione, come quella di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della FeV, recante il divieto di guidare sul suo territorio.
- 35 Infatti, occorre constatare che la direttiva 2006/126 reca norme dettagliate per quanto riguarda la competenza degli Stati membri per il rilascio di una patente di guida, per le modifiche che incidono su quest'ultima e per le iscrizioni che possono esservi effettuate.
- 36 Orbene, da tali norme risulta che tanto il rilascio e le successive modifiche di una patente di guida quanto le iscrizioni che vi compaiono rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro di residenza normale del titolare di detta patente.

- 37 Così, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 3, lettera b), l'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 5, della direttiva 2006/126, così come l'allegato I di quest'ultima, al punto 3, terza frase, lettera a), rubriche 13 e 14, nonché al punto 4, lettera a), disciplinano in modo dettagliato le situazioni nelle quali detto Stato membro è competente a rilasciare, sostituire, rinnovare o cambiare una patente di guida oppure ad effettuare iscrizioni sulla stessa.
- 38 Benché lo Stato membro di residenza normale sia, di norma, quello in cui la patente di guida è stata rilasciata, lo Stato membro nel quale il titolare di una patente di guida ha trasferito la sua residenza normale successivamente al rilascio della sua patente in uno Stato membro può anche diventare, come risulta in particolare dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, lo Stato membro di residenza normale, ai sensi di tale direttiva. L'allegato I, punto 4, lettera a), di tale direttiva consente quindi al nuovo Stato membro di residenza normale di indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, purché esso iscriva questo tipo di menzioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
- 39 Per contro, nessuna disposizione della direttiva 2006/126 conferisce allo Stato membro in cui il titolare di una patente di guida soggiorni temporaneamente una qualsivoglia competenza ad effettuare sulla patente di guida iscrizioni, come quella prevista, in particolare, dall'articolo 47 della FeV.
- 40 Orbene, come sottolineato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, nessun elemento indica che l'assenza di disposizioni in tal senso nella direttiva 2006/126 costituisca una lacuna normativa non intenzionale del legislatore dell'Unione che occorra colmare applicando, per analogia, le disposizioni di tale direttiva relative alle competenze dello Stato membro di residenza normale.
- 41 Al contrario, alla luce delle dettagliate disposizioni della direttiva 2006/126, risulta che le modifiche formali della patente di guida possono essere effettuate solo dallo Stato membro di residenza normale del titolare di tale patente, in modo che sia assicurata l'apparenza uniforme di tale documento garantita dalla direttiva 2006/126, come risulta dai considerando 4 e 16 di quest'ultima.
- 42 Occorre altresì ricordare, a tal riguardo, che, come dichiarato dalla Corte, se è vero che la direttiva 2006/126 si limita ad introdurre un'armonizzazione minima delle disposizioni nazionali relative alle condizioni a cui una patente di guida può essere rilasciata, essa, per contro, armonizza in modo completo i documenti che comprovano l'esistenza di un diritto di guidare che gli Stati membri devono riconoscere ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della stessa (sentenza del 26 ottobre 2017, I, C-195/16, EU:C:2017:815, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
- 43 Ne consegue che tali documenti possono essere modificati solo in conformità alle disposizioni previste a tal fine dalla direttiva 2006/126.
- 44 Inoltre, si deve constatare che, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2006/126, gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione di tale direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o ritirate, avvalendosi della rete dell'Unione delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.
- 45 Ebbene, l'assistenza reciproca prevista da tale disposizione consente di garantire l'effettiva esecuzione di una decisione con la quale lo Stato membro di soggiorno temporaneo, in forza

dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, neghi al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro il diritto di guidare nel suo territorio.

- 46 Infatti, in un caso di questo tipo, lo Stato membro di residenza normale può, su richiesta dello Stato membro di soggiorno temporaneo e conformemente all'allegato I, punto 3, terza frase, lettera a), rubriche 13 e 14, nonché punto 4, lettera a), di tale direttiva, riportare sulla patente di guida eventuali menzioni del divieto di guidare nel territorio di quest'ultimo Stato membro.
- 47 Inoltre, non risulta escluso che lo Stato membro di soggiorno temporaneo verifichi, segnatamente, per via elettronica, in caso di controllo stradale sul suo territorio, se l'interessato sia stato oggetto di una misura che lo priva del suo diritto di guidare su tale territorio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva.
- 48 Alla luce delle suesposte considerazioni, alla questione sollevata occorre rispondere dichiarando che la direttiva 2006/126 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro che abbia adottato, in forza dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, una decisione che rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro a causa di un'infrazione, commessa dal suo titolare in occasione di un soggiorno temporaneo nel territorio del primo Stato membro in un momento successivo al rilascio di tale patente, apponga altresì su detta patente una menzione recante il divieto, per tale titolare, di guidare nel suddetto territorio, allorché il medesimo titolare non abbia stabilito la sua residenza normale, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della stessa direttiva, nel territorio di quest'ultimo.

Sulle spese

- 49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro che abbia adottato, in forza dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2011/94, una decisione che rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro a causa di un'infrazione, commessa dal suo titolare in occasione di un soggiorno temporaneo nel territorio del primo Stato membro in un momento successivo al rilascio di tale patente, apponga altresì su detta patente una menzione recante il divieto, per tale titolare, di guidare nel suddetto territorio, allorché il medesimo titolare non abbia stabilito la sua residenza normale, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della stessa direttiva, nel territorio di quest'ultimo.

Firme

